

Art. 22

Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell'articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

2 bis.⁽¹⁴⁾ Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.

Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);

b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);

c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all' art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31 : "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali");

d) legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, concernente "Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni").

2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l'articolo 22 della presente legge.

NOTE

1) Articolo inserito con l.r. 20/2008, art. 18.

2) Rubrica così sostituita con l.r. 56/2008, art. 1, comma 1.

3) Comma inserito con l.r. 56/2008, art. 1, comma 2.

4) Parole aggiunte con l.r. 56/2008, art. 2.

5) Comma così sostituito con l.r. 56/2008, art. 3, comma 1.

6) Parole così sostituite con l.r. 56/2008, art. 3, comma 2.

7) Parole aggiunte con l.r. 56/2008, art. 4.

8) Lettera così sostituita con l.r. 56/2008, art. 5, comma 1.

9) Lettera aggiunta con l.r. 56/2008, art. 5, comma 2.

10) Parole aggiunte con l.r. 56/2008, art. 6.

11) Periodo soppresso con l.r. 56/2008, art. 7, comma 1.

12) Comma inserito con l.r. 56/2008, art. 7, comma 2.

13) Comma così sostituito con l.r. 56/2008, art. 7, comma 3.

14) Comma aggiunto con l.r. 56/2008, art. 8.

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 1

Profilassi del carbonchio ematico. Vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi allevati in parte del territorio del Comune di Firenzuola.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica";

Visto il rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana n° 414441 del 26/09/2008 trasmesso con nota prot. DG/1846 del 27/09/2008;

Accertata l'insorgenza in un allevamento sito nel territorio del Comune di Firenzuola (FI) di un focolaio di carbonchio ematico e che tale infezione, trattandosi di una zoonosi, costituisce un pericolo per il patrimonio zootecnico e per la salute umana;

Visto l'art. 119 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2006 "Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per

la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza”;

Ritenuto necessario predisporre un piano di profilassi vaccinale anticarbonchiosa, al fine di impedire l'ulteriore diffusione della malattia;

Vista la valutazione geografica ed orografica effettuata in data 29/09/2008 dall'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Mugello - della Azienda Unità Sanitaria Locale 10 di Firenze;

ORDINA

Articolo 1

È dichiarata zona soggetta a profilassi vaccinale obbligatoria anticarbonchiosa l'area del Comune di Firenzuola delimitata a nord-ovest dal crinale tra Sasso di Castro, Monte Freddi e Monte Beni, a sud-ovest dalla S.S. 65 fino al Passo della Futa, a sud dal fiume Santerno, a nord-est dalla S.S. 65 fino all'intersezione con la S.S. 503, ad est dalla S.S. 503 del Passo del Giogo fino all'intersezione con il fiume Santerno, come delimitati nella cartografia di cui all'Allegato A.

Articolo 2

Nell'area individuata nel precedente art. 1 è resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico:

a) dei bovini, ovini, caprini ed equidi che si spostano per motivo di pascolo;

b) degli animali delle specie sopraindicate che risiedono stabilmente nell'area individuata.

Articolo 3

La vaccinazione dei bovini, ovini, caprini ed equidi che risiedono stabilmente nell'area individuata dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.

Articolo 4

I bovini, ovini, caprini ed equidi introdotti nei territori

di cui all'art. 1, se non sottoposti a trattamento immunizzante anticarbonchioso nei sei mesi precedenti, dovranno essere vaccinati entro il decimo giorno dall'arrivo.

Articolo 5

Gli animali vaccinati, laddove possibile, potranno essere trasferiti dai ricoveri ove si trovano, solo dopo un periodo di quindici giorni dalla vaccinazione, periodo ritenuto necessario per ottenere una efficace protezione immunizzante.

Articolo 6

Le vaccinazioni degli animali di cui all'art. 1 dovranno essere eseguite dai medici veterinari dipendenti della Azienda Unità Sanitaria Locale 10 di Firenze.

Articolo 7

I Sindaci dei Comuni interessati, i Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, gli agenti della Forza Pubblica, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 8

I contravventori alle disposizioni sanitarie della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54, dell'art. 16 del D.Lgs. 196/99 e dell'art. 264 del T.U.U.L.L.S.S. 27/07/34 n. 1265 modificato dall'art. 6 della L. 02/06/88, n. 218.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Presidente
Claudio Martini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

